

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **214/1989** (ECLI:IT:COST:1989:214)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **08/03/1989**; Decisione del **12/04/1989**

Deposito del **20/04/1989**; Pubblicazione in G. U. **26/04/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15540**

Atti decisi:

N. 214

ORDINANZA 12-20 APRILE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1988 dal Pretore di Palestrina nel procedimento penale a carico di Carli Walter, iscritta al n. 712 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Palestrina, con ordinanza del 19 luglio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione ed all'art. 6, paragrafo 3°, lettera c) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimità dell'art. 29, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, "nella parte in cui non consente all'imputato ammesso al gratuito patrocinio la facoltà di scelta del proprio difensore nel processo penale";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, non fondata;

Considerato che, come risulta dall'ordinanza di rimessione, l'imputato nel giudizio a quo, "pur reso edotto dal Pretore della sussistenza della commissione per il gratuito patrocinio presso il Tribunale di Roma, non ha presentato domanda di ammissione al gratuito patrocinio ed ha rinunciato alla nomina di un difensore di fiducia, rimettendo al Pretore la nomina di un difensore d'ufficio";

che la norma sospettata di incostituzionalità presuppone, invece, che l'imputato, a seguito di apposita istanza e sulla base di idonea documentazione, sia stato "ammesso al gratuito patrocinio";

che, pertanto, allo stato degli atti, nella fattispecie sottoposta al suo esame, il giudice a quo non è tenuto a fare applicazione della norma denunciata, cosicché la questione proposta, profilandosi come meramente eventuale, risulta priva di concreta rilevanza e, quindi, manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, ed all'art. 6, paragrafo terzo, lettera c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Pretore di Palestrina con ordinanza del 19 luglio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.